



Comunicato Federale n. 8

Quadriennio Olimpico 2009-2012

PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 13 MARZO 2010

Roma, 24 marzo 2010

Alle Società/Associazioni Sportive
Ai Presidenti ed ai Delegati dei Comitati Regionali

e, p.c. Ai Componenti del Consiglio Federale

Alle Commissioni Sportive Nazionali

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Direttore Tecnico Nazionale

Loro Indirizzi

(Il presente Comunicato è pubblicato sul sito internet www.fipcf.it)

PROGETTO CE.F.A.S. 2010

Il Consiglio Federale, nella riunione del 13 marzo u.s. ha deliberato il Regolamento attuativo del Progetto CEFAS per il 2010 come di seguito riportato ed ha aggiornato le tabelle deliberate dal Consiglio Federale il 5 dicembre 2009 e già pubblicate sul sito federale www.fipcf.it, con le seguenti modifiche:

- Sono state ripristinate, anche per le Classi “over” maschili e femminili, i minimi in Kg. anziché in punti Sinclair;
- Sono state cambiate le denominazioni delle Fasce di merito all’interno di ogni singola Classe.

Regolamento PROGETTO CEFAS 2010

Il Progetto CEFAS ha validità annuale (*coincidente con l’anno solare*) sia per la parte regolamentare che economica; viene finanziato fino al limite massimo delle risorse già destinate al Progetto in sede di redazione del bilancio preventivo 2010, o a seguito dell’intervento di apposite variazioni, qualora le condizioni economiche dell’anno lo consentano.

Atleti di Interesse Internazionale

Le nuove tabelle sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2010 e sono valide per l’intera stagione agonistica.

Con la stessa logica attuativa del 2009, per il primo semestre della stagione agonistica 2010, acquisiscono lo status di “Atleti Internazionali” (*con l’attribuzione dei relativi premi di rendimento semestrale*), gli Atleti che nel secondo semestre della stagione 2009 (*luglio/dicembre*) hanno realizzato le misure minime indicate nelle nuove tabelle. I predetti Atleti, che percepiranno il premio per tutto il primo semestre 2010 (*gennaio/giugno*), di norma erogato con cadenza bimestrale e sempre sulla base della disponibilità di cassa della Federazione, per ottenere i benefici economici anche nel secondo semestre 2010 (*luglio/dicembre*) dovranno riconfermare il risultato tecnico nel primo semestre del 2010 (*gennaio/giugno*).

Per gli Atleti che acquisiranno lo Status nel 2010 (*New Entry*), i benefici economici partiranno dal momento in cui viene conseguito il risultato tecnico di accesso fino alla fine del semestre di riferimento. Lo stesso risultato consentirà agli Atleti di percepire i premi di rendimento anche nel semestre successivo.

Il risultato che determina la conferma per il semestre successivo, o il nuovo “status”, può essere conseguito esclusivamente nelle seguenti gare inserite nel calendario ufficiale federale 2010:

- Finali Nazionali Campionati Italiani di Pesistica;
- Campionati Europei e Mondiali ufficiali;
- Giochi Olimpici Giovanili.

L’Atleta riceve il premio di rendimento semestrale intero (100%) solo se il risultato viene conseguito in occasione di una gara internazionale; altrimenti viene erogato l’80% del Premio che sarà conguagliato del restante 20% a decorrere dalla eventuale conferma del risultato tecnico in occasione di una gara internazionale.

INTERESSE INTERNAZIONALE - MASCHILE

Cat.	UNDER 17			JUNIORES		SENIORES		
	I FASCIA	II FASCIA	III FASCIA	I FASCIA	II FASCIA	I FASCIA	II FASCIA	III FASCIA
50	168	179	185					
56	184	197	203	219	229	235	248	258
62	198	212	219	236	247	254	267	278
69	213	228	235	254	265	273	287	299
77	227	243	251	271	283	291	307	319
85	239	256	264	285	298	306	323	336
94	250	268	276	298	312	321	338	351
+94	250	268	276					
105				311	325	335	353	367
+105				320	334	344	363	377
	€ 250,00	€ 350,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 800,00	€ 1.200,00	€ 1.500,00

Premi di rendimento mensili da corrispondere agli Atleti - I contributi alle Società di appartenenza si intendono al 50% del valore

INTERESSE INTERNAZIONALE - FEMMINILE

Cat.	UNDER 17			JUNIORES		SENIORES		
	I FASCIA	II FASCIA	III FASCIA	I FASCIA	II FASCIA	I FASCIA	II FASCIA	III FASCIA
44	100	108	117					
48	108	117	127	131	137	147	160	170
53	117	128	138	142	149	160	174	184
58	126	136	148	152	160	171	186	197
63	133	144	156	160	169	181	197	209
69	140	152	165	169	178	191	207	220
+69	140	152	165					
75				177	186	199	217	230
+75				185	195	208	227	240
	€ 250,00	€ 350,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 800,00	€ 1.200,00	€ 1.500,00

Premi di rendimento mensili da corrispondere agli Atleti - I contributi alle Società di appartenenza si intendono al 50% del valore

Ce.F.A.S. (Centri Federali di Alta Specializzazione)

L'Associazione/Società Sportiva di appartenenza degli "Atleti d'Interesse Internazionale" assume il titolo di Centro Federale di Alta Specializzazione (CeFAS). Per ogni Atleta inserito nel gruppo degli "Atleti di Interesse Internazionale" **la Società riceve un contributo mensile di valore pari al 50% del premio di rendimento mensile (considerato al 100%) assegnato al proprio Atleta.** Anche per i CeFAS il contributo sarà erogato di norma con cadenza bimestrale e sempre sulla base della disponibilità di cassa della Federazione. La somma assegnata deve intendersi come contributo forfettario delle spese che il CeFAS dovrà sostenere per tutte le esigenze connesse con l'attività di gestione dei rispettivi Atleti di Interesse Internazionale, dalle diarie per i Tecnici, alle eventuali spese di assistenza medico-sanitaria, dall'acquisto di piccole attrezzature e materiale di consumo, alle piccole spese di viaggio vitto e alloggio che dovessero presentarsi per il mantenimento di atleti e tecnici presso i CeFAS, ecc. Oltre ai suddetti benefici economici i CeFAS, su segnalazione del Direttore Tecnico e/o dello staff sanitario, potranno ricevere supporto tecnico, logistico e medico/sanitario da parte della Federazione, i cui costi eventuali saranno decurtati dal Contributo CeFAS spettante a quella Società.

Come già illustrato per gli Atleti Internazionali anche il Titolo di CeFAS, al momento, viene attribuito sulla base dei risultati conseguiti dagli Atleti nel secondo semestre del 2009. Per i CeFAS di nuova attivazione "New Entry", i contributi saranno erogati a partire dal mese in cui il risultato viene raggiunto. Per i Gruppi Sportivi Militari le modalità di contribuzione saranno concordate con le rispettive amministrazioni anche in deroga ai regolamenti amministrativi vigenti.

Il Tecnico Responsabile del CeFAS (che ricordiamo essere il nominativo iscritto alla voce *Insegnante Tecnico responsabile nel Mod.S1/2 di affiliazione/riaffiliazione*) potrà essere convocato per assistere il proprio Atleta durante le competizioni internazionali. Tutti gli Atleti dei CeFAS si alleneranno costantemente presso le proprie sedi sociali sotto la guida dell'Insegnante Tecnico Sociale; in caso di convocazione da parte della Federazione per la partecipazione ad una manifestazione Internazionale, si raduneranno di norma presso il Centro Federale dell'Acquacetosa di Roma alcuni giorni prima della trasferta. Sono, inoltre, previste visite periodiche del Direttore Tecnico Nazionale e dello Staff Sanitario presso i CeFAS, concordate con i responsabili dei CeFAS, in occasione delle quali verranno concordate le strategie da perseguire per arrivare a raggiungere gli obiettivi preposti per ognuno degli Atleti che verosimilmente faranno parte delle squadre nazionali. Oltre alla valutazione diretta attraverso le modalità suddette, altre verifiche sono previste anche attraverso filmati delle prestazioni degli Atleti durante le competizioni regionali/interregionali, nazionali ed internazionali.

Atleti di Interesse Nazionale

La qualifica di "**Atleta d'Interesse Nazionale**" nel 2010 viene assegnata a tutti gli Atleti che raggiungono o superano, nelle rispettive categorie, classi d'età e genere di appartenenza, i minimi indicati nella tabella allegata.

Il risultato può essere conseguito nelle Finali Nazionali dei Campionati Italiani di Pesistica, nei Campionati Europei o Mondiali ufficiali, nei Giochi Olimpici Giovanili, inserite nel calendario ufficiale federale 2010. Per ogni Atleta inserito nel gruppo degli "Atleti di Interesse Nazionale" **la Società di appartenenza riceverà un contributo annuale di € 1.000,00.** Nel caso un Atleta nel corso della stessa stagione agonistica transiti dal livello "nazionale" a quello "internazionale", il contributo spettante alla Società di appartenenza sarà debitamente conguagliato. Questi Atleti, rappresentando il probabile futuro delle squadre nazionali, saranno continuamente monitorati sia a livello centrale (dal Direttore Tecnico nazionale) che a livello periferico (dai Direttori Tecnici regionali).

INTERESSE NAZIONALE - MASCHILE			
Cat.	CLASSE		
	U/17	JUNIORES	SENIORES
50	141		
56	155	174	200
62	167	188	215
69	179	202	231
77	191	215	247
85	201	227	260
94	211	237	272
+94	211		
105		247	284
+105		254	292
	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Contributo annuale alla Società			

INTERESSE NAZIONALE - FEMMINILE			
Cat.	CLASSE		
	U/17	JUNIORES	SENIORES
44	78		
48	85	98	111
53	92	107	121
58	98	114	129
63	104	121	137
69	110	127	144
+69	110		
75		133	150
+75		140	158
	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Contributo annuale alla Società			

Collegiale permanente

La novità - rispetto al 2009 - nell'ambito dei Programmi di Preparazione Olimpica è costituita dalla istituzione di un Collegiale permanente che ha luogo di norma presso il Centro Federale dell'Acquacetosa G. Onesti di Roma, e al quale prendono parte gli Atleti, individuati dal Direttore Tecnico Nazionale in accordo con le Società di appartenenza, che abbiano esigenze particolari o difficoltà organizzative tali da non consentire loro la migliore preparazione presso le sedi sociali. E' evidente che, per coerenza con le dinamiche gestionali ed economiche del Progetto CeFAS, i costi per il mantenimento degli Atleti che prederanno parte al suddetto Collegiale anche solo per brevi periodi, saranno decurtati dai contributi eventualmente spettanti alle rispettive Società di appartenenza. In ottica di una programmazione prudentiale sul piano economico, il Collegiale Permanente è pianificato fino al mese di settembre, essendo collegato alla partecipazione ai Campionati Mondiali di qualificazione Olimpica.

Premi di preparazione

Il Consiglio ha fornito la seguente ulteriore precisazione circa l'applicazione autentica dei "Premi di Preparazione":

- Nel caso in cui un Atleta di Interesse Internazionale effettui più trasferimenti di Società nel periodo ricompreso tra gli effetti previsti nei benefici dei Premi di Preparazione, il contributo spettante alla Società, verrà assegnato solo a quella di ultimo tesseramento prima del trasferimento finale.
- Nel caso degli Atleti di Interesse Nazionale non si applicano i "Premi di Preparazione".

Disposizioni Tecnico/Amministrative generali

- Le scelte sulla composizione delle squadre nazionali per la partecipazione a manifestazioni internazionali e/o a raduni collegiali, restano di esclusiva competenza del Direttore Tecnico Nazionale; nel rispetto dei parametri oggettivi e delle modalità attuative fornite nel presente progetto, il Direttore Tecnico opererà nell'interesse degli obiettivi e delle esigenze federali che di volta in volta si presenteranno, anche prescindendo dallo "status" eventualmente acquisito dagli atleti;
- La Direzione Tecnica Nazionale monitorerà costantemente l'attività degli Atleti di Interesse Nazionale ed Internazionale, riservandosi di chiedere periodicamente ai CEFAS relazioni circostanziate sull'attività svolta dai propri Atleti di Interesse, con particolare riferimento a quelli di fascia Internazionale;
- Su indicazione della Direzione Tecnica Nazionale, la Federazione si riserva di sospendere, od anche di annullare a titolo definitivo, l'erogazione dei Premi CEFAS per quegli Atleti nei confronti dei quali dovessero rinvenirsi problematiche di ordine tecnico che influiscano sul rendimento, o di ordine disciplinare; in questo caso il corrispettivo alla Società sarà comunque garantito fino allo scadere del periodo semestrale di riferimento; invece, nel caso di accertata positività per l'assunzione di sostanze dopanti saranno annullati i benefici economici sia per gli Atleti che per le rispettive Società, riservandosi anche di agire in sede legale ed economica rispetto a quanto eventualmente percepito nel corrente quadriennio;
- Tutti gli Atleti di Interesse Internazionale e Nazionale potranno radunarsi collegialmente a discrezione dei rispettivi Direttori Tecnici regionali nei "Campus Regionali Progetto CeFAS" le cui date di svolgimento sono riportate nel Calendario Federale ufficiale a titolo indicativo; gli oneri tecnici, economici ed organizzativi dei Campus Regionali sono a carico esclusivo dei Comitati Regionali.

- I Premi di Rendimento per gli Atleti di Interesse Internazionale ed i relativi contributi ai CeFAS vengono erogati di norma bimestralmente, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Federazione.
- Il Contributo per gli Atleti di Interesse Nazionale, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Federazione viene di norma liquidato entro il mese successivo alla data in cui si realizza il risultato che dà accesso alla qualifica.
- In casi di convocazione ufficiale della Federazione per la partecipazione a gare o a raduni collegiali, nazionali ed internazionali, vengono erogate diarie giornaliere nella misura di seguito indicata:
 - Dirigenti, Tecnici ed UdG: € 50,00
 - Atleti Seniores: € 30,00
 - Atleti Classi giovanili: € 20,00
- Ogni compenso assegnato alle persone fisiche dalla Federazione a titolo di: Premio di rendimento, Indennità e diarie giornaliere, Premi medaglie e Premi record, è erogato ai sensi degli art. 67 C.1 e 69 C.2 DPR 917/86 (TUIR) e art. 25 C.1 legge 133/1999 e si intende sempre netto fino al raggiungimento della soglia annuale complessiva di € 7.500,00; superata tale soglia la Federazione applicherà le ritenute di legge (23,90% sull'ammontare eccedente € 7.500,00). Ai fini del raggiungimento della soglia esentasse di € 7.500,00 i compensi percepiti nell'ambito della suddetta legge si cumulano nell'anno solare qualunque sia il soggetto erogante (FIPCF, Comitati Regionali, ASD/SSD, Enti di Promozione, CONI e altre Federazioni).

ATTIVITÀ SQUADRE NAZIONALI 2010

Riepiloghiamo le deliberazioni adottate dal Consiglio Federale nella riunione del 13 marzo 2010 riferite all'Attività delle Squadre Nazionali per il 2010:

1. Le Società degli Atleti inseriti nell'elenco "RTP" che cessano l'attività agonistica devono darne formale comunicazione al Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Federale, che provvederà ad assumere i relativi provvedimenti, tra i quali l'esclusione di tutti i benefici eventualmente connessi alla qualifica; nel caso in cui gli stessi Atleti vogliano rientrare a praticare l'attività agonistica, le Società di appartenenza ne dovranno dare comunicazione formale alla Segreteria Federale e gli Atleti in questione non potranno prendere parte per 6 mesi (*a far data dalla comunicazione formale di ripresa dell'attività*) alle gare FIPCF riportate nel Calendario ufficiale.
2. La Coppa del Mediterraneo è inserita ufficialmente nel Calendario Gare Federale del 2010 e l'Italia sarà presente con una Delegazione ufficiale.
3. Il Sig. Sante Girardi è stato nominato "Responsabile/Chairman" dell'attività internazionale dei Master di Pesistica; in tale veste, non essendo ancora stata costituito ufficialmente un settore tecnico di riferimento, avrà il compito di coordinare le iscrizioni degli Atleti Master tesserati alla FIPCF che, a titolo individuale, partecipano alle gare internazionali Master di Pesistica, e di presenziare alle riunioni internazionali eventualmente organizzate in occasione delle gare stesse.

Premi Classifica

Il Consiglio ha confermato la tabella dei Premi di Classifica per gli Atleti impegnati nelle manifestazioni internazionali indicate nella successiva tabella a cui vengono assegnati i corrispondenti premi economici relativi esclusivamente alla classifica del totale.

Piazz.	Giochi Olimpici	Mondiali Seniores	Europei Seniores	Mondiali Juniores e Giochi Olimpici Youth	Europei U/23 e Juniores	Mondiali Under 17	Europei Under 17
1°	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 2.500,00
2°	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00
3°	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00
4°	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 500,00
5°	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 250,00
6°	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 700,00	€ 250,00
7°	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 250,00	€ 350,00	€ 250,00
8°	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 250,00	€ 350,00	€ 250,00
9°	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 250,00	€ 350,00	€ 250,00
10°	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 250,00	€ 350,00	€ 250,00

ATTIVITÀ NAZIONALE 2010

Riepiloghiamo le deliberazioni adottate dal Consiglio Federale nella riunione del 13 marzo 2010 riferite all'Attività Nazionale 2010:

1. I Campionati Italiani Assoluti di Pesistica 2010 sono dedicati alla memoria di Nardino Masu.
2. Si precisa che il Regolamento Tecnico Internazionale di Pesistica vigente prevede che per le Classi U17 e superiori, il minimo di partenza in sede di gara è fissato come segue:
 1. Maschi: Kg 26 (Asta da Kg 20 + 2dischi da 0,5 Kg + morsetti);
 2. Femmine: Kg 21 (Asta da Kg 15 + 2dischi da 0,5 Kg + morsetti);Per la Classe Esordienti, in deroga al suddetto Regolamento Tecnico Internazionale, i minimi di partenza sono fissati in Kg 15 per i Maschi e Kg 10 per le Femmine come indicato nel Programma Attività Federale 2010 (*Libretto Verde*).
3. Assegnazione gare:
 - I Campionati Italiani Under 17 Pesistica **sono stati posticipati** al 24-25 aprile 2010 Gallarate (VA)
 - Campionati Italiani Juniores Pesistica 8-9 maggio 2010 Caltanissetta
 - Giochi Sportivi Studenteschi Pesistica 28 maggio 2010 Lignano Sabbiadoro
 - Criterium Nazionale Giovanile Pesistica 29 maggio 2010 Lignano Sabbiadoro
 - Campionati Italiani Assoluti Pesistica 11-12 dicembre 2010 Cervignano del Friuli (UD).
4. E' confermata l'eliminazione dei minimi da tutte le gare di Pesistica e di Cultura Fisica;
5. Nei Campionati Italiani di Classe di Pesistica acquisiscono Punti validi ai fini della Classifica Annuale delle Società Sportive, gli Atleti classificati entro il 20° posto (*per i maschi*) ed entro il 15° posto (*per le femmine*), per ciascuna categoria di peso (*sia maschile che femminile*), come risultanti dalla Classifica "Nazionale" d'Ufficio.
6. Nei Campionati Italiani Assoluti di Pesistica acquisiscono Punti gli Atleti classificati entro il 25° posto (*per i maschi*) ed entro il 20° posto (*per le femmine*), per ciascuna categoria di peso (*sia maschile che femminile*), come risultanti dalla Classifica "Nazionale" d'Ufficio, a condizione, però, di avere partecipato alle Fasi Regionali/Interregionali di Qualificazione per gli Assoluti.
7. A parziale rettifica del Calendario riportato nel Programma dell'Attività Federale 2010 (*Libretto Verde*) il Termine Ultimo per le Fasi Regionali/Interregionali di Qualificazione ai Campionati Italiani Under 17 di Pesistica è fissato a domenica 21 marzo 2010.
8. I Campionati Italiani Esordienti di Pesistica, si svolgeranno esclusivamente con Fasi Regionali/Interregionali con successive Classifiche Nazionali d'Ufficio. Il Termine Ultimo per lo svolgimento delle Fasi, è fissato per domenica 6 giugno 2010.

CONVENZIONE ASSICURATIVA PER TESSERATI E PALESTRE FIPCF

Ricordiamo che attraverso il pagamento delle quote di Affiliazione/Riaffiliazione e di Tesseramento 2010 si accede di diritto alle garanzie generali previste dalla Convenzione Assicurativa stipulata con "Generali SpA", le cui condizioni di Polizza sono consultabili sul sito internet federale www.fipcf.it attraverso il link posto sulla Home Page "CONVENZIONE ASSICURATIVA".

E' opportuno sottolineare che la predetta Convenzione, oltre a garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni, offre la copertura RCT/O per tutti i Tesserati e per tutte le Associazioni/Società Sportive affiliate alla FIPCF entro il 30 settembre 2010, per tutte le attività inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della FIPCF.

Le garanzie RCT/O sono prestate per tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle leggi e/o delle delibere dei propri organi e/o comunque di fatto svolti.

MASSIMALI DI GARANZIA RCT

A) ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE

€ 3.000.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o che abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, con il limite di:

€ 3.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:

€ 3.000.000,00 per danni a cose od animali, anche se appartenenti a più persone

B) TESSERATI

€ 1.000.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o che abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà; con il limite di:

€ 1.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali,; e di:

€ 1.000.000,00 per danni a cose od animali, anche se appartenenti a più persone;

Franchigia

La garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi viene prestata con la franchigia di € 300,00

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 2010

Il Consiglio Federale, preso in esame il Regolamento dei Corsi di acquisizione qualifica di "Allenatore di Pesistica/Personal Trainer" (1° Livello Federale), ha stabilito che anche gli Atleti di Pesistica (che hanno partecipato alle Finali Nazionali dei Campionati Italiani) potranno usufruire della quota agevolata di iscrizione (pari ad € 350,00).

I nuovi Regolamenti ed i Programmi dei Corsi di Formazione FIPCF sono consultabili sul sito internet www.fipcf.it (alla voce: "Corsi e Formazione"); informazioni specifiche possono essere richieste alla Segreteria Federale: Tel. 06/3685.8593-8723; e-mail: affarigenerali@fipcf.it - corsi@fipcf.it.

Con particolare riferimento ai Regolamenti dei Corsi di 1° e 2° Livello, chiediamo la collaborazione di tutte le Associazioni/Società affiliate, affinché vengano accolte favorevolmente eventuali richieste di "tirocinio" provenienti dagli iscritti ai suddetti Corsi.

NSCA Italia



Riportiamo, in allegato, alcune copie del volantino esplicativo del Progetto NSCA Italia, con invito a darne massima diffusione tra i Tecnici delle Società ed i praticanti le discipline federali.

Ricordiamo che NSCA Italia è un progetto della Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica nato grazie ad un accordo di collaborazione stipulato con l'Americana National Strength and Conditioning Association (NSCA), la principale organizzazione a carattere internazionale che si prefigge di promuovere e sviluppare l'attività professionale degli Istruttori sportivi (Personal Trainer), tentando di colmare il divario tutt'oggi esistente tra la teoria e la pratica, con particolare riferimento alla metodologia di allenamento della forza.

Con questo importante accordo, FIPCF/NSCA ITALIA, diventa l'unico referente in Europa dell'Associazione americana abilitata all'organizzazione degli esami per il rilascio delle due Certificazioni considerate le più importanti a livello internazionale: CSCS e CPT.

E' opportuno precisare al riguardo che le Certificazioni NSCA non rappresentano un'alternativa didattica concorrenziale ai Corsi di Formazione, Aggiornamento ed Alta Specializzazione proposti dalla FIPCF ma, al contrario, si integrano con essi e anzi, ne accrescono il pregio, limitandosi ad attestare in ambito internazionale, la competenza e la preparazione tecnica degli istruttori qualificati dalla FIPCF.

Informazioni più dettagliate si possono scaricare dal sito www.nscaitalia.it o contattando direttamente il competente Ufficio Federale: tel. 06-3685.8389/8593 – e-mail: nscaitalia@fipcf.it.

Circolari ENPALS

Con **Circolare n. 18 del 9/11/2009** a firma del Direttore Generale dell'ENPALS, vengono fornite le opportune precisazioni in ordine alla corretta individuazione dell'ambito delle attività comprese nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche in seguito all'emanazione dell'art. 35, comma 5 della L. 14/2009 (conversione del c.d. decreto milleproroghe).

L'Ente, ad integrazione di quanto già contenuto nella Circolare 13 del 2006, dà atto dell'interpretazione autentica fornita dal Legislatore precisando che "anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 - per la connotazione della nozione di "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali. In linea con quanto precisato nell'ambito della citata novella legislativa, rientra, pertanto, nella predetta nozione qualsiasi attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza svolta nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica".

Viene, altresì, ribadito che è il CONI l'unico organismo abilitato ex lege alla certificazione dell'attività sportiva dilettantistica.

La Circolare, in conclusione, informa che gli Uffici dell'Ente avranno cura di adottare le determinazioni e le iniziative conseguenti in relazione agli accertamenti, nonché al contenzioso in sede amministrativa o giudiziale, in corso. Ove, dunque, la tesi degli ispettori fosse stata quella di cui alla ris. 34/2001 dell'Agenzia delle Entrate (esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche solo se svolta nell'ambito di una manifestazione), i verbali dovrebbero essere annullati o, comunque, dichiarati privi di efficacia esecutoria a seconda delle diverse fasi dell'accertamento o della procedura contenziosa. Si rileva, però, che anche dopo tale ultimo chiarimento, l'ENPALS potrebbe contestare la natura subordinata o autonoma del rapporto con gli istruttori ove il rapporto avesse i caratteri della professionalità e della continuità ed i compensi non rivestissero carattere marginale (circ. ENPALS 13/2006). Di certo, però, va salutata con favore questa presa di coscienza da parte dell'ENPALS che dovrebbe diminuire il contenzioso in essere o circoscriverlo, come detto, a contestazioni – *da provare da parte degli ispettori* – sulla natura professionale e non sportivo-dilettantistica del rapporto.

Con **Circolare n. 3 del 25/01/2010**, l'ENPALS ha fissato i valori contributivi per l'anno 2010 con riferimento ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti.

Gli interessati possono "scaricare" le suddette Circolari direttamente dal sito ENPALS: www.enpals.it.

SIAE – AGGIORNAMENTO TARIFFE 2010

Si riportano di seguito gli aggiornamenti delle tariffe SIAE 2010 per le Società/Associazioni Sportive affiliate alla FIPCF.

COMPENSI PER ABBONAMENTI ANNUALI – CENTRI FITNESS			
SUPERFICIE DEL CENTRO FITNESS	A	B	C
	<i>Musica a sostegno di sola attività ginnico-sportiva</i>	<i>Anche "musica d'ambiente" (in sale e spazi comuni ecc.)</i>	<i>Anche apparecchio TV (in sale e spazi comuni)</i>
<i>Fino a 500 mq</i>	€ 246,79	più 20%	più 40%
<i>da 501 a 1000 mq</i>	€ 314,12	più 30%	più 40%
<i>da 1001 a 2000 mq</i>	€ 392,57	più 30%	più 40%
<i>oltre 2000 mq</i>	€ 471,13	più 50%	più 40%

- N.B.**
- i compensi aggiuntivi di cui alla colonna "B" e "C" sono tra loro cumulabili ove sussistono entrambe le utilizzazioni (musica d'ambiente e apparecchi tv);
 - il compenso della colonna "C" è dovuto per ciascun apparecchio;
 - per apparecchi Tv superiori a 37 pollici il compenso è maggiorato del 100%;
 - per ciascun altoparlante o monitor staccato è dovuto un compenso aggiuntivo del 10%;
 - per i monitor delle apparecchiature cardiofitness il compenso aggiuntivo è così articolato:
 - per ciascuno dei primi 5 monitor = 10%;
 - per i monitor dal 6° al 20 = 5%;
 - dal 21° in poi = nessun compenso aggiuntivo.

DIRITTI CONNESSI QUOTA AFI

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) in data 29 dicembre 2009 ha comunicato che ha ricevuto mandato – *senza rappresentanza* – dall'Associazione Fonografi Italiani (AFI) per la gestione dei diritti connessi derivanti dalla utilizzazione pubblica di supporto fonografici prodotti da produttori ed etichette aderenti all'AFI, mandato la cui applicazione decorre dal 1° gennaio 2010.

Tale incarico prevede la riscossione, direttamente presso gli utilizzatori, dei compensi per diritti connessi derivanti dalla utilizzazione diretta di fonogrammi nell'ambito di MUSICA D'AMBIENTE, anche attraverso radio dedicate o "in store", e in ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVA. Sono escluse dal mandato le utilizzazioni in musica d'ambiente effettuate attraverso emissione radio-televisiva non dedicata (*sempreché non si tratti di ritrasmissione di segnale televisivo via cavo ex art. 180bis L.633/41*).

Per opportuna conoscenza, riportiamo che la SIAE, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010, applicherà la percentuale dell'1,2 % per le esecuzioni pubbliche di rapporti musicali che avvengono nei seguenti contesti:

- Musica Ambiente
- Apparecchi Divert.
- Karaoke
- Attività ginnico sportiva
- Centri Fitness
- Attività animazione sulle spiagge

Con la percentuale su riportata, la SIAE intende interamente soddisfatto quanto di titolarità dei produttori AFI

Sempre in riferimento all'accettazione del suddetto accordo tra la FIPCF e la SIAE, anche la quota AFI (Associazione Fonografi Italiani) definita "Diritti Connessi", verrà applicata in misura ridotta, poiché applicata sul Diritto d'Autore già riconosciuto nell'agevolazione dell'Accordo su citato.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 "TUTELA SANITARIA E LOTTA AL DOPING"

Riportiamo, *in allegato*, l'informativa ex Art. 13 D. Lgs. 196/2003 (*riguardante il trattamento dei dati personali da parte di CONI NADO - Organizzazione Nazionale Antidoping*) ed il relativo Modello, che i Legali Rappresentanti delle Associazioni o Società Sportive affiliate dovranno far sottoscrivere agli Atleti Agonisti, per poi conservarlo agli atti della Società e presentarlo in caso di necessità.

GIUSTIZIA SPORTIVA FEDERALE

Riportiamo, qui di seguito, le sentenze emesse dalla Commissione Federale d'Appello nei procedimenti di seguito elencati:

Procedimento n° 47/09 nei confronti di:

- 1) PRIMO GIUSEPPE - Insegnante Tecnico
- 2) POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ROBUR, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Bellino Luca

Premessa

a) In seguito ad esposto del Segretario Generale, la Procura Federale della F.I.P.C.F. ha contestato ai soggetti sopra indicati i seguenti fatti:

1) Il Sig. **Primo Giuseppe** avrebbe "...tentato con un atteggiamento pressante e conciliativo di sviare dalle necessarie verifiche il Segretario Generale che tentava di capire a che titolo l'Atleta Virgata Valeria, della Società S.D. Sisport Militello, avesse ritirato per conto della Polisportiva Dilettantistica Robur l'assegno di rimborso per l'Atleta e il tecnico sociale, in realtà non presente, assumendo un ruolo d'intermediario...finalizzato a mettere a tacere i gravi fatti accaduti quindi restituendo l'assegno in questione e consegnando la delega della Polisportiva Dilettantistica Robur...dimostrando un ruolo attivo nello svolgersi dei fatti...";

2) La Società **Polisportiva Dilettantistica Robur**, in persona del legale rappresentante pro-tempore **Bellino Luca**, avrebbe "...fornito la delega al ritiro dell'assegno di rimborso per la partecipazione alla manifestazione...dell'Atleta Naselli e tecnico accompagnatore...alla Sig.ra Virgata Valeria, persona non qualificata per tale incumbente giacché Atleta d'altra Società, indicando all'uopo Virgata Valeria Maria, nome non corrispondente ai documenti esibiti dalla stessa Virgata, e nonostante non fosse effettivamente presente il tecnico sociale accompagnatore...", entrambi i fatti verificatosi in occasione dei Campionati Italiani Juniores Femminili di

Sollevamento Pesi tenutisi in data 19.04.2009 in Roma presso il Palazzetto del Centro Sportivo CONI G. Onesti dell'Acquacetosa di Roma.

b) **Il Procuratore federale**, esaminati gli atti e ritenuto che i comportamenti dei soggetti sottoposti a giudizio integrassero la "violazione dei principi sportivi di correttezza, probità, rettitudine e lealtà sancita dalle Carte federali, in particolare dei principi sportivi sanciti dall'artt. 8 co. 3 e 10 della Statuto Federale, e quindi dei principi basilari di osservare con lealtà e disciplina le norme Federali, di operare con assoluta lealtà e correttezza e di mantenere una condotta conforme ai richiamati principi di lealtà e probità e rettitudine, in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale e con la totale osservanza delle norme che regolano ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale", aveva chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

1) per il Sig. Primo Giuseppe, la sanzione della squalifica per mesi tre;
2) per la Società Polisportiva Dilettantistica Robur, in persona del legale rappresentante pro-tempore Bellino Luca, la squalifica per tre mesi e l'ammenda commisurata in E. 400.00.

c) **Il Giudice Sportivo**, esaminati gli atti, all'udienza del 30.9.09 ha irrogato la seguente sanzione:

1) per il Sig. Primo Giuseppe, la sanzione della squalifica per mesi cinque;
2) per la Società Polisportiva Dilettantistica Robur, in persona del legale rappresentante pro-tempore Bellino Luca, la squalifica per tre mesi e l'ammenda commisurata in E. 400.00.

d) La sentenza del Giudice Sportivo è stata impugnata dai soggetti sottoposti ai procedimenti disciplinari chiedendo, in sintesi, il totale proscioglimento per la estraneità dai fatti (il Sig. Primo) e l'assoluta buona fede della Società Robur.

e) All'udienza del 6 Novembre 09 dinanzi alla C.A.F. era presente il Procuratore Federale della F.I.P.C.F. avv. Cristina Verano, il quale chiedeva la conferma degli impugnati provvedimenti disciplinari, mentre erano assenti i soggetti sottoposti ai provvedimenti disciplinari, i quali con l'atto di appello, hanno sostanzialmente ribadito quanto già dedotto dinanzi al Procuratore Federale ed al Giudice Sportivo.

La Corte di Appello Federale

esaminati gli atti processuali rileva quanto segue:

1) Società Robur

a) La Società Robur consapevole di aver fatto gareggiare la propria Atleta senza la presenza del tecnico sociale (*mai partito!*) avrebbe dovuto evidenziare la circostanza, depennando la richiesta di rimborso per il tecnico sociale.

b) Detta circostanza di fatto aveva indotto in errore i funzionari della Federazione, i quali avevano già rilasciato un assegno, rimborsando l'Atleta ed il tecnico (*mai presente*).

c) Ove gli attenti funzionari della Federazione non si fossero accorti, la Società Robur avrebbe indebitamente percepito un rimborso non dovuto.

Detti fatti sono incontrovertibili ed il Giudice Sportivo ha correttamente evidenziato i fatti come lesivi dei principi sportivi di correttezza, probità, rettitudine e lealtà, come sanciti dall'artt. 8 commi 3 e 8 dello Statuto Federale.

La **C.A.F.** evidenzia, che la sanzione applicata nei confronti della Società Robur è equa ad alcun motivo presentato dalla Società merita di essere preso in considerazione ai fini della diminuzione della pena, per cui **conferma la sanzione inflitta alla Società Robur**, con l'incameramento della relativa quota.

2) Primo Giuseppe

Il sig. Primo appare estraneo ai fatti del giudizio e nonostante tutto è riuscito ad intervenire in fatti che non lo riguardavano o meglio non avrebbero dovuto riguardarlo.

Non si può dubitare della relazione del Segretario Generale, soprattutto per la carica che riveste, per cui non si può dubitare che il sig. Primo non abbia rivolto "pressanti e concitate" richieste, tutte tese a diminuire l'importanza dei fatti, così come denunciati dal Segretario Generale.

A prescindere da ogni considerazione di merito (*se consapevole o meno della frode in atto per la richiesta di rimborso non dovuto*), la Corte considera il comportamento "pressante" una violazione dei principi di correttezza e rettitudine che devono ispirare gli sportivi e soprattutto tecnici e dirigenti.

Nella fattispecie il comportamento "pressante" era teso a sviare le indagini a carico di un soggetto che, senza averne titolo, aveva chiesto ed ottenuto il rimborso spese, per una persona assente.

Detto comportamento è sufficiente per confermare la responsabilità del sig. Primo Giuseppe.

In ordine alla sanzione, però, la Corte ritiene di doverla modificare riducendola da 5 a 3 mesi.

Senza voler modificare l'impianto accusatorio e la motivazione della impugnata sentenza, la C.A.F. ritiene più equa la pena di mesi tre, considerato che non riterrebbe equo sanzionare la Società che avrebbe commesso il fatto con una pena più mite, rispetto al Sig. Primo, che sarebbe intervenuto senza avere apparente interesse.

Considerato che la pena inflitta dal Giudice Sportivo alla Società Robur era stata di mesi 3, la Corte ritiene di adeguare anche quella del sig. Primo a mesi 3 di squalifica.

P.Q.M

La C.A.F., letti gli atti del procedimento ed i motivi di appello avverso la decisione del Giudice Sportivo, decide come segue:

- 1) Visto l'art. 13 del Regolamento di Giustizia Federale rigetta l'appello proposto dalla Polisportiva Dilettantistica Robur, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Bellini Luca, e dispone l'incameramento della quota versata per proporre appello.
- 2) Visto l'art. 13 del Regolamento di Giustizia Federale, accoglie parzialmente l'appello proposto dal Sig. Primo Giuseppe ed la parziale modifica della sentenza del Giudice Sportivo, riduce la squalifica a mesi tre e dispone la restituzione della quota versata per proporre l'appello.

Procedimento n° 48/09 nei confronti di:

- VIRGATA VALERIA, Atleta della S.D. Sisport Militello.

Premessa

1) In seguito ad esposto del Segretario Generale, la Procura Federale della F.I.P.C.F. aveva contestato all'Atleta Virgata Valeria *"di aver ritirato un assegno di altra Società (Polisportiva Robur) a titolo di rimborso spesa per la partecipazione al Campionato Italiano Juniores della Atleta Naselli e del tecnico accompagnatore della Polisportiva Robur, risultato assente alla gara, con l'aggravante di aver firmato la ricevuta del ritiro dell'assegno con un nome diverso dal proprio"*.

In virtù di detta contestazione il **Procuratore Federale**:

- esaminati gli atti e i documenti del procedimento aperto a carico della Sig.ra Virgata Valeria della Società S.D. Sisport Militello di Militello V.C. (CT)

- esaminate altresì le deduzioni difensive fate pervenire dall'Atleta, dalle quali, tuttavia, non emergono elementi di discolpa oggettivamente apprezzabili;

- tenuto altresì conto, ai fini della valutazione della consapevolezza delle azioni compiute, che l'Atleta in questione possiede anche la qualifica sociale di Vicepresidente/Delegato del sodalizio sportivo di appartenenza per l'anno 2009;

aveva chiesto applicarsi nei confronti della Sig.ra **Virgata Valeria della Società S.D. Sisport Militello** di Militello V.C. (CT) la sanzione della SQUALIFICA per **mesi diciotto**.

b) Il **Giudice Sportivo**, esaminati gli atti osservava che il *denunciato comportamento tenuto dalla Sig.ra VIRGATA VALERIA concretizzava un rilevante atto di scorrettezza e di mancanza di lealtà e rettitudine, oltre che sintomo di evidente leggerezza nell'agire*.

Evidenziava, altresì, *una certa malizia nell'agire "camuffata sotto l'irrilevante aspetto della tensione nervosa pre-gara"*, concludendo che il comportamento della Virgata, in modo pacifico ed evidente si poneva, in contrasto con i principi regolatori della Federazione, della correttezza e probità, per cui la riteneva responsabile sanzionandola con la **squalifica di mesi diciotto**, rilevata la gravità della imputazione ed il comportamento tenuto dall'Atleta.

c) La sentenza del Giudice sportivo è stata ritualmente impugnata dall'Atleta Virgata, la quale ribadiva la sua buona fede nell'aver accettato l'assegno senza badare se lo stesso comprendeva l'allenatore, mentre in ordine al nome, ribadiva che solitamente usa farsi chiamare Maria.

d) All'udienza del 06 Novembre 2009, dinanzi alla C.A.F. era presente il Procuratore Federale della F.I.P.C.F. Avv. Cristina Varano, il quale chiedeva la conferma dell'impugnato provvedimento, mentre era assente l'Atleta Virgata, la quale con l'atto di appello aveva dedotto quanto specificato nel capo sub c.

La CORTE di APPELLO FEDERALE esaminati gli atti processuali rileva quanto segue.

I motivi di appello non scalfiscono l'impianto accusatorio, anche se inducono a rivedere i fatti, in maniera più clemente, per i motivi che seguono:

1) è apparso strano che la Società Robur, anziché consegnare la delega per il ritiro del rimborso spese ad una propria Atleta, l'ha consegnata alla Signorina Virgata, Atleta di altra Società (Sisport Militello);

2) è apparso poco credibile la circostanza che l'Atleta Virgata Valeria abbia firmato con il nome di Maria, senza rendersi conto che, proprio la circostanza di essere stata delegata da una Società diversa dalla propria, avrebbe dovuto indurla a dare il nome di battesimo e risultante dagli atti ufficiali.

La C.A.F., in ordine all'ammontare dell'assegno (*che comprendeva anche un rimborso dell'accompagnatore*) ritiene credibile la versione, secondo la quale l'Atleta Virgata Valeria ignorasse la circostanza che la Società delegante non aveva depennato la richiesta di rimborso dell'accompagnatore, limitandosi, esclusivamente a ritirare l'assegno, senza entrare nel merito dell'importo.

Detta ultima circostanza, induce la Corte a modificare la sanzione, riducendola a **mesi 6**, anche perché non ha precedenti sanzionatori.

P.Q.M

La C.A.F., letti gli atti del procedimento ed i motivi di appello avverso la decisione del Giudice Sportivo, decide come segue:

1) Visto l'art. 13 del Regolamento di Giustizia Federale, accoglie parzialmente l'appello proposto dall'Atleta Virgata Valeria ed a parziale modifica della sentenza del Giudice Sportivo, **riduce la squalifica a mesi sei e dispone la restituzione della quota versata per proporre l'appello.**

Procedimento n. 44/09 nei confronti di:

S.S.D. VEROSPORT di Militello V.C. (CT) – in persona del Presidente CANIGLIA Paolo;

La Commissione, dato atto della regolare costituzione nei termini del ricorrente con il deposito del ricorso presso la Federazione F.I.P.C.F. in data 18/09/2009 e dell'allegazione del versamento di € 150,00;

Nel Ricorso in Appello n. 44/2009, radicato ad istanza della S.S.D. VEROSPORT, avverso la sentenza del Giudice Sportivo di primo grado depositato il 01/09/2009

VISTI

- il Ricorso in Appello proposto dalla S.S.D. VEROSPORT del 18.09.2009;
- l'art. 5 e 6 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIPCF;
- gli atti del procedimento n. 44/2009;
- la richiesta di conferma della sentenza del Giudice Sportivo da parte della Procura Federale;
- il provvedimento dell'Ufficio della Procura Federale di deferimento ai competenti Organi di Giustizia Federale della F.I.P.C.F. dell'Associazione Sportiva sopra meglio indicata, per aver "proceduto alla riaffiliazione per l'anno 2009 indicando la sede della palestra in una struttura inagibile e non rispondente alla normativa vigente in materia igienico – sanitaria, urbanistica e di sicurezza, con ciò violando la normativa relativa all'affiliazione e riaffiliazione delle Società Sportive ed in particolare l'art. 2 co. 1 lett. E) R.O.F. che impone che "le Società abbiano a disposizione impianti che siano idonei allo svolgimento delle attività sportive federali e che rispettino le leggi igienico sanitarie ed urbanistiche nonché altra legislazione in vigore" e che secondo la predetta Procura Federale integra la violazione dei principi sportivi di osservare l'ordinamento sportivo e di esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport, come sanciti dagli artt. 5 co. 2 Statuto e 4 co. 3 R.O.F.;
- che per la sopra detta Associazione Sportiva veniva richiesta l'applicazione della sanzione pecuniaria dell'ammenda nella misura di € 500,00 e della squalifica per mesi quattro;
- l'udienza del 06 novembre 2009, ove era presente il Procuratore della Procura Federale della F.I.P.C.F. Avv. Cristina VARANO, il quale si riportava a quanto già dedotto nel provvedimento di deferimento e ne chiedeva il totale accoglimento e nella quale non sono comparse le parti istanti;

RITENUTO

Dagli atti del procedimento risulta che:

- il Sig. CANIGLIA Paolo n.q. di Presidente della S.S.D. VEROSPORT, nella richiesta di riaffiliazione pervenuta in Federazione 27.01.2009 ha dichiarato una nuova sede sociale in Ramacca (CT) via Crocifisso n. 14 ed una nuova palestra sita nello stesso Comune presso la Palestra Comunale;
- Nella relazione del Comitato Regionale Sicilia del 9.2.2009 si evidenzia che a seguito di ispezione si è rilevata l'inadeguatezza della predetta palestra che risulterà inagibile, non idonea alla pratica sportiva e non autorizzata dal Comune a tale scopo ed al cui interno non vi sono macchine sportive né attrezzature di alcun genere ad eccezione di alcuni bilancieri privi di pesi;
- Che solo all'esito della ispezione la Società SSD VEROSPORT indicava per il 17 febbraio 2009 nuova assemblea dei soci che muta la localizzazione della palestra da Ramacca a Militello presso la palestra precedentemente occupata dalla stessa Società in via D.G. D'Austria fornendo alla Federazione il nuovo indirizzo della palestra con nota integrativa alla domanda di riaffiliazione del 17.2.2009;
- Che l'esistenza dei requisiti su cui si basa l'affiliazione/riaffiliazione alla FIPCF devono sussistere all'atto della domanda e tutte le condizioni per tale atto ed in particolare l'esistenza di una Società che espleta l'attività sportiva con una sede sociale ed una palestra dove gli atleti praticano la

disciplina della pesistica, devono essere soddisfatte già all'atto della presentazione della domanda di ammissione alla Federazione;

- Che la mancanza di un requisito base quale l'esistenza di una palestra funzionale e funzionante nascosta all'atto della domanda da una falsa e fuorviante dichiarazione di utilizzo della palestra, per la quale era stata avanzata richiesta al Comune di Ramacca mai esitata dallo stesso Ente, risultata poi non solo inagibile ma, di fatto, mai utilizzata effettivamente dalla VEROSPORT, integra la violazione degli obblighi imposti alle società sportive in ordine alla affiliazione/riaffiliazione che richiede (art. 2 comma 1 lett. E) R.O.F.) alle predette Società di utilizzare un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività Federali in regola con le normative igienico sanitarie, urbanistiche ed altre normative di settore, in quanto dalla relazione del Comitato Regionale Siciliano, peraltro mai contestata dal ricorrente, la palestra non risultava idonea allo svolgimento della pratica sportiva né alcuna pratica sportiva vi veniva esercitata;

- Che lo stesso comportamento integra, altresì, la violazione contestata anche in primo grado degli artt. 5 comma 2 dello Statuto e 4 comma 3 del R.O.F. le quali prevedono l'obbligo per le Società sportive di osservare l'ordinamento sportivo e di esercitare l'attività salvaguardando la funzione educativa nonché sociale dello sport nel rispetto delle regole sportive;

- Che le argomentazioni addotte nel ricorso e nella successiva memoria del 12.09.2009 che si basa, sostanzialmente, sulla considerazione che la domanda di riaffiliazione era palesemente incompleta e, quindi, comportava la sospensione dell'affiliazione (*pertanto vi sarebbe una sorta di mancanza di legittimazione passiva della SSD VEROSPORT nel presente giudizio*) meritano solo un parziale accoglimento in quanto in primis tale carenza andava sollevata nel giudizio di primo grado; secondariamente non può configurarsi una tale ipotesi in quanto la sospensione sarebbe dovuta essere statuita da un organo Federale e che, invece, il presente giudizio non ha ad oggetto la mancata affiliazione della VEROSPORT ma la mancata correttezza sportiva della stessa Società; comunque vanno evidenziati i meriti sportivi della predetta società e la tempestività con la quale ha provveduto a modificare lo statuto societario indicando una nuova allocazione della palestra;

- Nessuna valenza può riconoscersi, invece, alla dichiarazione resa nel presente giudizio di appello, per iscritto con nota del 29.9.2009, dal Maestro Giuseppe PRIMO il quale, senza alcun titolo o rappresentanza ufficiale assume una difesa di fatto della società SSD VEROSPORT con argomentazioni già presenti agli atti d'indagine. Appare, invece censurabile l'affermazione del Maestro PRIMO in relazione al Presidente del Comitato Regionale Sicilia, Salvatore SCARANTINO, che aveva effettuato il sopralluogo presso la palestra di Ramacca, adombrando un possibile interesse di rivalse dello stesso nei confronti della società VEROSPORT per il mancato appoggio di questa alle elezioni della Presidenza del Comitato Regionale FIPCF Sicilia .

P.Q.M.

Il Collegio all'unanimità

PARZIALMENTE MODIFICA

la decisione disciplinare di primo grado, riducendo a mesi 3 (tre) la squalifica a carico del Legale Rappresentante della **SSD VEROSPORT** di Militello V.C. (CT), e confermando l'ammenda pari a € 500,00 per aver dolosamente violato gli obblighi di correttezza e lealtà sportiva nell'aver indicato quale palestra un sito palesemente inidoneo ed inagibile e non utilizzato per la pratica sportiva.

DISPONE

La restituzione della tassa di € 150,00 e che la presente decisione venga comunicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7- punto 4 – del Regolamento di Giustizia Sportiva, a cura della Segreteria FIPCF.

Riportiamo, qui di seguito, la sentenza di primo grado emessa dal Giudice Sportivo, Avv. Valeria Rossi:

RG N. 49/10 nei confronti di: WALTER CERRATO

Visto il provvedimento dell'Ufficio della Procura Federale di deferimento ai competenti Organi di Giustizia Federale della F.I.P.C.F. del soggetto sopra meglio indicato in quanto quest'ultimo avrebbe: *“svolto attività organizzativa nell'ambito della classe Master sia a livello nazionale, anche istituzionale, che internazionale, nel contesto di organizzazioni continentali e mondiali, senza alcun mandato e/o autorizzazione da parte della Federazione, ingenerando tuttavia nei terzi la convinzione di operare quale esponente della FIPCF; accettato l'incarico di Responsabile Nazionale dell'Ente di Promozione Sportiva M.S.P. Italia, non convenzionato con la Federazione, per un'attività da espletarsi con riferimento a tutti gli sport praticati in palestra, ivi comprese le discipline federali”;*

Visto che i sopradetti comportamenti a parere della Procura Federale integrano la violazione dei doveri propri dei tesserati di operare con assoluta lealtà e correttezza e con la totale osservanza delle norme che regolano lo Sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta, come sancito dall'art. 10 Statuto e n. 5 co. 2 R.F.G.S., nonché la violazione dell'obbligo di adesione e precisamente del divieto sancito dall'art. 10 co. 2 Statuto e art. 5 co. 2 R.F.G.S., di intrattenere relazioni sportive con organizzazioni ed enti con cui la federazione non abbia rapporti o convenzioni e senza l'autorizzazione degli Organi Federali competenti; Ciò considerato veniva richiesto applicarsi la sanzione della squalifica per mesi tre;

Viste le memorie presentate dall'Avv. Alberto Bascone a difesa del Cerrato, il quale sostanzialmente respinge ogni accusa, fornendo una ricostruzione dei fatti evidentemente diversa da quella effettuata dalla Procura procedente e quindi respingendo ogni addebito nonché sottolineando l'assoluta trasparenza del comportamento tenuto dal Cerrato, il quale avrebbe agito solo in proprio nome e per proprio conto al fine di promuovere la pratica sportiva e valorizzare gli atleti ed inoltre lo stesso non avrebbe assunto alcun incarico e/o incarico da parte di alcunché;

Vista l'udienza del 10 Febbraio u.s., ove era presente il Procuratore Federale della F.I.P.C.F. Avv. Cristina Varano, il quale si riportava a quanto già dedotto nel provvedimento di deferimento e ne chiedeva il totale accoglimento;

Vista la presenza alla predetta udienza del Sig. Cerrato personalmente, il quale depositava ulteriore memoria difensiva unitamente a n. 9 documenti, con la quale sostanzialmente ripercorreva quanto già dedotto ed articolato dal suo procuratore Avv. Alberto Bascone e quindi deducendo la sua assoluta estraneità ai fatti oggetto di imputazione per aver agito sempre ed esclusivamente in proprio nome, senza mai spendere quello della F.I.P.C.F. e per non aver mai accettato alcun incarico di Responsabile Nazionale dell'Ente di Promozione Sportiva M.S.P. Italia, non convenzionato con la Federazione;

Vista la riserva del Giudice Sportivo alla predetta udienza, si

OSSERVA

Dalla documentazione prodotta dal Cerrato sia a mezzo proprio difensore, Avv. Alberto Bascone, nonché personalmente in udienza unitamente alla documentazione in atti della Procura Federale, non risulta pienamente provato l'addebito mosso al Cerrato di aver agito a far data del mese di giugno 2009 spendendo il nome della FIPCF.

Difatti, da una lettura della varia documentazione in atti (lettera del 14.05.2009, lettera 28.05.2009; e –mail del 18.06.2009; lettera 07.10.2009) non emerge con assoluta chiarezza che il Cerrato abbia voluto agire in nome e per conto della FIPCF, ma al contrario risulta evidente che egli abbia inteso solo ed esclusivamente rendere edotta la FIPCF degli ottimi risultati ottenuti dagli atleti presenti alle gare internazionali e quindi in virtù di ciò chiedeva di poter ricevere per tempo l'abbinamento conforme della nazionale FIPCF.

Sicuramente, deduce lo scrivente Giudice come la "passione" del Cerrato nello svolgere la propria attività e quindi la sua intraprendenza può a volte aver indotto in errore i vari interlocutori sul ruolo effettivamente svolto dallo stesso, ma è evidente non vi è né dolo né colpa del Cerrato di tale induzione all'eventuale errore di interpretazione sul ruolo effettivamente svolto dallo stesso.

Discorso ben diverso va, di contro, fatto per quanto concerne la nomina del Cerrato a Responsabile Nazionale dell'Ente di Promozione Sportiva M.S.P. Italia, ente non convenzionato con la Federazione, per un'attività tuttavia da espletarsi con riferimento a tutti gli sport praticati in palestra, ivi comprese le discipline federali.

Su tale addebito non vi possono essere dubbi: è lo stesso Cerrato nella mail scritta di suo pugno ed indirizzata al Presidente della FIPCF del 18.06.2009 a dichiarare espressamente: *"..data la mia nomina a Responsabile dell'Ente Promozione sociale e sportiva..."* ed ancora *"..ho avuto l'incarico da parte del Presidente e del G. Direttivo con la collaborazione del Responsabile Nazionale per l'ambiente e sul territorio Silvano Traisci per strutturare e proporre una serie di convenzioni con le F.S.N. di competenza a livello associativo, sportivo e culturale.."*.

E' evidente che quanto sopra non ammette repliche e quindi del tutto superflue appaiono le difese dedotte dal Cerrato, sia personalmente nonché a mezzo difensore, circa la sua non accettazione di incarichi, in quanto la lettera di incarico sarebbe dovuta essere riconsegnata controfirmata per accettazione e tale evento non si è mai verificato.

L'informazione circa l'incarico assunto dal Cerrato è assolutamente esatta e benché mai reticente e/o calunniosa: è lo stesso Cerrato – si ribadisce – a comunicare al Presidente della FIPCF la sua nomina con una lunga e ben dettagliata e-mail del 18.06.2009. Peraltro, il Cerrato comunica la sua nomina a Responsabile, senza che via sia stata richiesta e quindi consequenziale autorizzazione degli Organi Federali competenti all'eventuale assunzione dell'incarico comunicato.

Tale comportamento è quindi una palese chiara, univoca confessione dell'addebito mosso della Procura Federale ai danni del Cerrato, il quale in tal modo ha violato i doveri basilari imposti ai tesserati di operare con assoluta

lealtà, correttezza e con osservanza delle norme che regolano lo Sport, mantenendo un comportamento degno e rispondente all'attività svolta come espressamente previsto dalle norme federali e quindi in particolare ha violato l'obbligo sancito dall'art. 10 co. 2 Statuto ed art. 5 co. 2 R.F.G.S. per aver intrattenuto relazioni sportive con organizzazioni ed enti con cui la Federazione non ha rapporti e/o convenzioni e ciò senza che via sia stata alcuna autorizzazione degli Organi Federali competenti.

Infine, appare doveroso per tale Giudice dover rilevare il comportamento assolutamente contrario ai sopra detti principi di lealtà e correttezza del Cerrato, il quale nelle proprie memorie difensive depositate all'udienza del 10.20 u.s., alla pagina n. 2 punto 3 delle predette, nel rigettare gli addebiti mossi ai suoi danni dalla Procura Federale, si difende attaccando con modalità assolutamente e pacificamente denigratorie e/o caluniose ed inesatte la F.I.P.C.F., affermando come la stessa non "ha mai ottemperato l'obbligo del CONI nella trasmissione dei bilanci annuali dell'art. 11 comma 2".

Principalmente va dedotta all'assoluta inconferenza di tale affermazione con i fatti dedotti nel presente procedimento disciplinare, il quale attiene a tutt'altro tipo di addebiti, ma assolutamente va dedotta la gratuità di tali gravi e caluniose affermazioni per le quali tale Giudice non può che trasmettere gli atti alla Procura Federale affinché vengano effettuati gli opportuni accertamenti del caso e quindi presi i provvedimenti consequenziali.

Altro grave comportamento tenuto dal Cerrato è poi la stessa produzione documentale effettuata dallo stesso all'udienza del 10.02 u.s., quando il Cerrato ritiene opportuno depositare a sua difesa i documenti contraddistinti al n. 5a e 5b e quindi le due lettere della M.S.P. ITALIA rispettivamente del 04.02.2010 e del 08.02.2010, lettere le quali contengono una serie di affermazioni caluniose ed offensive ai danni della F.I.P.C.F. e quindi ai suoi principi regolatori e quindi al suo statuto. Ancora più grave, poi, è la circostanza che tali gravi affermazioni provengano da parte di un Ente neppure riconosciuto dalla federazione stessa.

Anche sotto tale aspetto, pertanto, si ritiene il comportamento del Cerrato da sanzionare, in quanto un suo tentativo di difesa in un procedimento disciplinare non può certo tradursi in un atto di accusa gratuita alla Federazione, in una sua critica e ciò anche a mezzo di soggetti e/o Enti esterni ed estranei alla stessa Federazione.

Da quanto sopra, è, pertanto, ampiamente provato il comportamento contrario alle norme Federali tenuto dal Sig. Walter Cerrato ed in modo pacifico ed evidente in contrasto con i principi regolatori della Federazione

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, letti gli atti di istruzione del presente procedimento e quindi le memorie rassegnate dal Cerrato a mezzo difensore, letti gli atti e le memorie prodotte in udienza nonché tutti i documenti ivi allegati, dichiara di irrogare al Sig. Walter Cerrato la squalifica per mesi due, in quanto il Cerrato ha tenuto un comportamento in palese violazione dell'obbligo di adesione e precisamente dell'obbligo sancito dall'art. 10 co. 2 Statuto ed art. 5 co. 2 R.F.G.S. di intrattenere relazioni sportive con organizzazioni ed enti con cui la Federazione non abbia rapporti e/o convenzioni e ciò, soprattutto, senza l'autorizzazione degli Organi Federali competenti.

Inoltre, si chiede trasmettersi gli atti alla Procura Federale affinché assuma i provvedimenti più opportuni e quindi svolga accertamenti, ai danni del Cerrato, per le gravi affermazioni contenute nella memoria difensiva presentata all'udienza del 10.02.2010 in quanto in evidente violazione dei principi sportivi di correttezza, probità, rettitudine e lealtà sanciti dalle Carte Federali.

* * * * *

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Francesco Bonincontro



Alle Associazioni/Società FIPCF
Ai Presidenti e Delegati Regionali
e, p.c. Al Consiglio Federale
Alle Commissioni Sportive Nazionali
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Cari Amici,

desidero fornire alcuni chiarimenti importanti circa le notizie apparse sulla stampa nazionale la scorsa settimana, riguardanti la gestione economico/finanziaria dello sport nazionale ed in particolare delle Federazioni Sportive Nazionali, che hanno suscitato nel sottoscritto stupore e forte senso di disagio, soprattutto nei confronti dei nostri associati, con i quali sono abituato a rapportarmi con trasparenza e lealtà sia sul piano personale che, soprattutto, su quello amministrativo/gestionale.

A seguito di un iter giuridico/amministrativo con Governo e Parlamento, non ancora concluso, ed in relazione alle prospettive finanziarie generali del sistema sportivo italiano, il Comitato Olimpico Italiano ha annunciato, e lo ha comunicato ufficialmente a tutte le FSN, una serie di disposizioni sostanziali volte, da una parte a contenere gli effetti dei tagli dei contributi -già annunciati nel mese di novembre 2009- e dall'altra, a sottolineare la necessità di porre in essere maggiore efficienza ed efficacia nella gestione, anche e soprattutto attraverso la riduzione di voci di spesa non strettamente necessarie e non funzionali ai fini ed agli obiettivi istituzionali delle Federazioni che sono quelli propri dell'attività sportiva, sia olimpica che ordinaria.

Sin qui nulla da eccepire, se non che tali informazioni sono state evidentemente distorte e rilanciate con modalità generalizzanti, che hanno voluto colpire in maniera indiscriminata tutte le Federazioni Sportive e tutti i Presidenti, riducendo in particolare questi ultimi ad una casta di privilegiati, adusi allo spreco amministrativo ed a gestioni allegre; considerazioni queste che non solo ledono l'immagine personale del sottoscritto, ma anche dei Responsabili Amministrativi della Federazione e dei suoi Organi di Controllo.

Seppure, effettivamente, non vi sia un solo riferimento specifico alla nostra o ad una Federazione in particolare o ad un singolo Presidente piuttosto che ad un altro, comprenderete come la modalità utilizzata susciti la mia personale indignazione; a tal proposito, prevenendo quella che potrebbe essere considerata una "excusatio non petita" desidero, di contro, rispedire al mittente certe informazioni distorte e fornirvi alcuni dati riguardanti la gestione amministrativa di questa Federazione, peraltro facilmente verificabili in ogni momento e da chiunque lo desideri:

- 1) La FIPCF ha una gestione economica sana, con un bilancio economico in sostanziale pareggio: l'esercizio 2009, appena concluso e la cui approvazione formale sarà deliberata nel mese di aprile, a fronte di costi totali per circa Euro 3.845.000, evidenzia una perdita economica di circa Euro 230.000 (Duecentotrenta); a livello finanziario si registra addirittura un avanzo, coerente con le disposizioni vigenti emanate al riguardo dal CONI;
- 2) La FIPCF in questo quadro amministrativo virtuoso che già perdura di diversi esercizi, è riuscita a garantire il pieno svolgimento di tutte le attività istituzionali programmate, sportive e di funzionamento;
- 3) Il Bilancio preventivo 2010, già approvato dal CONI, nonostante il taglio contributivo annunciato nel mese di novembre (pari a minori contributi per circa Euro 396.000 -20%) rispetto al 2009, garantisce comunque tutti i principali programmi dell'attività sportiva previsti ad inizio quadriennio;
- 4) I contributi del CONI per l'intera Attività Sportiva Federale (sia quella di Preparazione Olimpica, che quella "ordinaria") ammontano nel 2009 a circa Euro 1.992.000 mentre la FIPCF ha sostenuto costi per la stessa Attività pari a circa Euro 2.560.000;


- 5) I ricavi propri della Federazione nello stesso esercizio ammontano a circa Euro 1.050.000;
- 6) Dal 2008 i costi per il Personale Federale sono stati di anno in anno sostenuti dal CONI fino alla copertura integrale, raggiunta nel 2010 con l'entrata a regime delle nuove modalità di gestione del Personale ex CONI e di quello Federale;
- 7) Le Delegazioni federali al seguito delle rappresentative nazionali sono ridotte all'essenziale e sono di norma costituite come segue: un Capo Delegazione (quasi sempre un Consigliere Federale), il Medico Federale ed un Fisioterapista, il Direttore Tecnico Nazionale, un Ufficiale di Gara, oltre ovviamente agli Atleti ed ai rispettivi Tecnici; tutti i Dirigenti al seguito delle Squadre Nazionali godono degli stessi trattamenti previsti per Atleti e Tecnici per quanto riguarda il viaggio, il soggiorno e le eventuali diarie;
- 8) Gli Organi di Gestione della FIPCF anche in occasione delle gare nazionali godono del medesimo trattamento di soggiorno previsto per le Società e per gli Atleti (Servizi ricettivi convenzionati);
- 9) Per i raduni collegiali delle Squadre Nazionali la FIPCF utilizza gli impianti CONI del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma e, dal 2009, l'impianto GETUR di Lignano Sabbiadoro per lo svolgimento del Progetto Giovanile del College di Pesistica, a costi addirittura inferiori a quelli sostenuti a Roma;
- 10) Le spese di viaggio e soggiorno del Presidente Federale, in occasione degli eventi internazionali, nella sua veste di Presidente della Federazione Europea, dal 2008 sono interamente a carico della EWF;
- 11) Il Presidente Federale, né alcuno dei Dirigenti Federali, viaggia o ha mai viaggiato con autista;
- 12) Le riunioni degli Organi Federali si svolgono di norma in occasione delle gare nazionali o di particolari eventi federali, per ottimizzarne l'organizzazione e ridurre le spese;
- 13) Nel 2009 la Federazione ha sostenuto spese di rappresentanza per circa lo 0,19% dei propri Costi totali;

Questi sono alcuni dei fatti amministrativi che fanno da corollario ad una gestione sportiva della Federazione che ha prodotto negli ultimi sei anni una serie di risultanze eccellenti sia sul piano qualitativo, tecnico/agonistico, sia su quello quantitativo, con la crescita esponenziale di Società e di Tesserati; dati questi che rivendichiamo con orgoglio, nella convinzione che solo con queste solide basi amministrative sia possibile rilanciare l'immagine ed i risultati di questa Federazione anche nel futuro.

Vi dovevo questa puntualizzazione, in virtù del principio di assoluto rispetto e trasparenza che avverto forte nei Vostri confronti e nei confronti di chi, per questa Federazione, lavora o spende parte importante del proprio tempo libero con passione, dedizione ed onestà.

Resto a disposizione per ogni richiesta di chiarimento in merito e porgo a tutti i miei più cordiali saluti unitamente agli auguri di una Buona e serena Pasqua.

Antonio Urso .



Roma, 24 marzo 2010



Entra nell'élite internazionale dei Personal Trainer



Personal Trainer Qualificato



Specialista nell'Allenamento e Condizionamento della Forza

NSCA ITALIA è un progetto nato dall'incontro tra la Federazione Italiana di Pesistica e Cultura Fisica e la National Strength and Conditioning Association, con l'obiettivo di colmare il divario tra teoria e pratica nell'insegnamento di qualsiasi disciplina sportiva.



FOTO WANDA BIFANI

Con NSCA ITALIA, la Federazione Italiana di Pesistica e Cultura Fisica diventa l'unico referente in Europa dell'Associazione americana e, a partire dal 2010, organizzerà gli esami per il rilascio delle Certificazioni NSCA, svilupperà nuovi percorsi formativi e pubblicherà una serie di testi tecnico-scientifici che andranno ad arricchire l'offerta didattica generale.



FOTO WANDA BIFANI

National Strength and Conditioning Association.

Nata negli Stati Uniti negli anni 70, è la prima associazione al mondo attiva nella promozione dello sviluppo della forza finalizzata al miglioramento della prestazione atletica e della forma fisica.

NSCA rilascia due Certificazioni che accertano e garantiscono la professionalità degli istruttori attivi nel mondo dello sport.



CPT-Certified Personal Trainer

Identifica Tecnici in possesso di conoscenze e competenze specifiche, necessarie per elaborare ed eseguire programmi di allenamento adeguati ed efficaci sia per la gente comune sia per soggetti con esigenze particolari.



CSCS-Certified Strength and Conditioning Specialist

Identifica Tecnici in possesso di conoscenze e competenze specifiche, necessarie per elaborare ed eseguire programmi di allenamento per Atleti di alto livello e Società Sportive.

NSCA ITALIA
www.nscaitalia.it
 Tel. 06 36858389 nscaitalia@fipcf.it
 FIPCF
www.fipcf.it
 Tel. 06 36858285 segreteria@fipcf.it



FOTO WANDA BIFANI

ESAMI per le CERTIFICAZIONI

(Esami in lingua italiana)

QUOTE DI ISCRIZIONE

CPT

PERSONAL TRAINER QUALIFICATO

Tecnici qualificati FIPCF: € 501

Tecnici non qualificati FIPCF: € 601

CSCS

SPECIALISTA NELL'ALLENAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELLA FORZA

(Per soli laureati)

Tecnici qualificati FIPCF: € 522

Tecnici non qualificati FIPCF: € 622

LE QUOTE DI ISCRIZIONE COMPREDONO

Tesseramento a NSCA ITALIA
 Iscrizione agli esami
 Manuale di studio
 Eserciziario tecnico con DVD
 Corso propedeutico agli esami
 Gadget

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Gentile Atleta,

ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, La informiamo che il CONI NADO (*Organizzazione Nazionale Antidoping*), in qualità di titolare del trattamento, tratterà alcuni suoi dati personali al fine di:

- tutelare il diritto fondamentale degli Atleti alla pratica di uno sport libero dal doping e quindi promuovere la salute, la lealtà e l'uguaglianza di tutti gli Atleti del mondo;
- garantire l'applicazione di programmi antidoping armonizzati, coordinati ed efficaci sia a livello mondiale che nazionale, al fine di individuare, scoraggiare e prevenire la pratica del doping.

In particolare, in ottemperanza a quanto disposto dalle norme statutarie e regolamentari in materia di doping (*Norme Sportive Antidoping, Codice Mondiale Antidoping WADA nonché degli Standard Internazionali dei controlli e dai modelli di migliore pratica*), il CONI tratterà i seguenti dati personali:

- A) Dati anagrafici ed identificativi dell'Atleta (nome e cognome, nazionalità, sesso, sport e disciplina praticata, organizzazioni e federazione di appartenenza, livello internazionale);
- B) Dati sui luoghi di permanenza dell'Atleta (Athlete Whereabouts)
- C) Dati relativi alle esenzioni ai fini terapeutici (TUE – Therapeutic Use Exemption)
- D) Dati relativi all'esame dei campioni prelevati durante i controlli in o out of competition

Il trattamento di cui ai punti C e D può riguardare dati "sensibili", idonei a rivelare “*lo stato di salute*”, concernenti in particolare le informazioni di tipo medico contenute nei risultati di Laboratorio dei campioni prelevati e nelle certificazioni risultanti dalle esenzioni ai fini terapeutici.

1. Modalità del trattamento

Il trattamento è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici a cura di personale o delle Strutture appositamente designate dal CONI (*ad es.: Strutture antidoping FMSI, ANADO, CONI Servizi*).

Nonostante il Codice Mondiale Antidoping preveda e disciplini la trasmissione dei dati personali degli Atleti presso il nuovo database ADAMS (*Anti Doping Administration & Management System*), gestito dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), il CONI si asterrà dall'utilizzare tale database fino a quando non verranno soddisfatte le garanzie minime previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali relativi a fatti di doping, se non associati ad informazioni riguardanti sotto qualunque profilo lo stato di salute degli interessati, rilevanti ai fini disciplinari, verranno resi pubblici in conformità alla normativa antidoping e visionabili sul sito www.coni.it.

2. Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento dei dati di cui alla presente informativa è obbligatorio ai fini della partecipazione all'attività sportiva del modello sportivo organizzato.

Con riferimento ai dati sulla reperibilità, l'obbligatorietà è specificata nel modulo Whereabouts.

3. Ambito di comunicazione dei dati

In ottemperanza a quanto previsto dal Codice WADA, i dati di cui ai punti B), C) e D) saranno comunicati dal CONI alla WADA – *sede di Losanna* - ed alla Federazione Internazionale di appartenenza dell'Atleta.

Ai fini dell'effettuazione dei controlli all'estero su Atleti italiani e/o tesserati a FSN/DSA, il CONI-NADO trasmetterà i dati sulla reperibilità (*Athlete Whereabouts*) all'ANADO, la quale provvederà a trasmettere le informazioni (*verbale di prelievo, o altri report*) direttamente al CONI.

Su specifica richiesta delle Federazioni Internazionali d'appartenenza dell'Atleta, in caso di positività o di pendenza di un procedimento disciplinare che vede lo stesso coinvolto, potranno essere inviati i dati di cui al punto C).

4. Il Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali in materia di doping:

CONI - Foro Italico - 00194 Roma – Italia - www.coni.it

5. Responsabile del trattamento

Responsabili del trattamento per quanto concerne le rispettive competenze:

- **IL COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING (CCA)**
Il Presidente
Foro Italico - 00194 Roma – Italia - www.coni.it
- **IL COMITATO PER L'ESENZIONE AI FINI TERAPEUTICI (CEFT)**
Il Presidente
Foro Italico - 00194 Roma – Italia - www.coni.it
- **L'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING (UPA)**
Il Presidente
Foro Italico - 00194 Roma – Italia - www.coni.it
- **IL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING (TNA)**
Il Presidente
Foro Italico - 00194 Roma – Italia - www.coni.it
- **LA FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA (FMSI)**
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
- **L'ANADO**, l'Associazione delle Organizzazioni Nazionali Antidoping,
180 Elgin Street, Suite 1400, Ottawa, Ontario, Canada

6. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex art.7 D.Lgs 196/2003

In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento.

Si informa che per la corretta gestione delle informazioni di cui sopra, conformemente alle vigenti Normative Antidoping Nazionali ed Internazionali, potrebbero trattare i suddetti dati – *per quanto concerne le rispettive competenze* – anche i seguenti soggetti:

- la **International Weightlifting Federation (IWF)**
H-1146 Budapest, Istvánmezei ut 1-3. – HUNGARY
- la **Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica**
V.le Tiziano 70 - 00196 Roma



Da compilarsi a cura degli Atleti AGONISTI

Il presente documento dovrà essere conservato agli atti della Società Sportiva e presentato in caso di necessità

MODULO DI CONSENSO INFORMATO

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____ C.A.P. _____

Via/Piazza _____ N. _____

Tel _____ Cell. _____

Federazione di appartenenza: **FIPCF** Tessera Federale n. _____

Preso atto dell'informativa ex art. 13 del D.lgs. n. 196/2003

AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali e sensibili forniti ai fini della "partecipazione" all'Attività Sportiva.

Firma dell'Atleta

Data: _____

Firma del Genitore
(*esercente potestà genitoriale in caso di minore*)
